



Tribunale Ordinario di Pistoia

Presidenza

P.zza Duomo, 6 – 51100 Pistoia Tel. 0573/35711 Fax 0573/3571489

e-mail: tribunale.pistoia@giustizia.it

CIRCOLARE

Prot. n. 249/2012/INT

Il Presidente del Tribunale

considerato che la l. 10 dicembre 2012 n. 219, pubblicata sulla G.U. del 17 dicembre 2012, ha modificato la disciplina civilistica dei figli naturali ed all'art. 3 ha dettato modifiche consistenti alla competenza giurisdizionale del Tribunale ordinario relativamente alla "garanzia dei diritti dei figli agli alimenti e al mantenimento", modificando la bipartizione di competenza giudiziale con il Tribunale per i Minorenni, e che tale modifica - ai sensi dell'art. 4 della stessa legge - si applica "ai giudizi instaurati a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge", ossia dal 2 gennaio 2013;

considerata, pertanto, la necessità di dare indicazioni al personale magistratuale ed amministrativo dell'Ufficio, al Foro ed ai cittadini utenti;

preso atto che la nuova formulazione dell'art. 38 disp. att. c.p.c. richiama la procedura di cui agli artt. 737 ss. c.p.c., ossia quella dei procedimenti in camera di consiglio, e che la stessa peraltro non può che avere di natura contenziosa - non assunto come rito peculiare quello di cui agli artt. 706 ss., che avrebbe realizzato anche per i figli naturali la simmetrica tutela processuale dei figli nati in costanza di matrimonio -;

considerato che, per ragioni di migliore distribuzione del lavoro fra il personale amministrativo e di coerenza organizzativa, appare opportuno designare quale cancelleria, presso cui depositare i ricorsi in materia, quella civile ordinaria della

sede centrale, deputata al deposito degli atti giudiziari della fase di merito delle procedure di separazione e divorzio;

ritenuto che la competenza necessariamente collegiale della procedura non esclude la praticabilità della delega dell'istruttoria al singolo G.I., con distribuzione degli affari secondo le regole tabellari vigenti;

a decorrere dal 2 gennaio 2013;

DISPONE che

= i procedimenti in materia di affidamento e di mantenimento dei minori di cui alla l. 219/2012 vanno depositati presso la cancelleria civile ordinaria della sede centrale di Pistoia del Tribunale;

= i ricorsi sono assegnati ai giudici della sezione civile ordinaria della sede centrale secondo la vigente previsione tabellare, che tratteranno i singoli procedimenti secondo il rito camerale di cui agli artt. 737 c.p.c. ed all'esito della procedura ovvero delle pronunce interinali di cui al comma 2 dell'art. 3 l. 219/2012 rimetteranno la controversia alla definizione del Collegio secondo la già vigente ripartizione degli affari.

Si comunichi ai giudici togati ed onorari addetti ai settori civili del Tribunale, alla cancelleria civile ordinaria della sede di Pistoia ed al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Pistoia.

Pistoia, 20 dicembre 2012

Il Presidente

dott. Fabrizio AMATO

